Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 ottobre 1955, n. **907**.

Abrogazione della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogata la disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 18 ottobre 1955, n. **908**.

Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia*).

E' costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso;

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione.

Art. 2.

(*Destinazione del Fondo Mutui - Interessi e spese di gestione*).

Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa occorrente per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli Istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo art. 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento.

In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento.

Nel saggio di interesse è compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalità che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5.

I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 3.

(*Deposito del Fondo Modalità per i prelievi*).

Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia.

Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attività.

Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potrà autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso.

Art. 4.

(*Comitato per la gestione del Fondo*).

I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio.

Il Comitato è composto:

da un presidente;

da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di commercio di Gorizia;

da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente.

Art. 5.

(*Modalità per la somministrazione dei finanziamenti*).

Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonchè quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia, nonchè, ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

(*Agevolazioni tributarie*).

Ai mutui per la costruzione di alloggi concessi ai sensi della presente legge si applicano le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 16 aprile 1938, numero 1165, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni legislative in materia di edilizia economica e popolare.

Le altre operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ad eccezione dell'imposta di bollo sulle cambiali, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire. In compenso gli Istituti di credito corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni cento lire di capitale mutuato.

Restano salve, in ogni caso, le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali.

Art. 7

(*Aumento del Fondo per i crediti a favore delle piccole e medie imprese industriali*).

E' autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 500 milioni di lire al Fondo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro in Trieste e in Gorizia, il quale servirà per la concessione di prestiti a favore delle medie e piccole imprese industriali nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Sono ammesse ai benefici di tale Fondo anche le aziende artigiane.

Art. 8.

(*Copertura*).

Alle spese previste nell'art. 1, lettera *f*) e nell'art. 7, si fa fronte con corrispondenti aliquote dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Le somme relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 9.

(*Variazioni di bilancio*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — VANONI — ANDREOTTI — GAVA — ROMITA — CORTESE — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 909.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 12 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2162; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 15 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 386; 30 ottobre 1952, n. 4558; 11 marzo 1953, n. 546; 11 marzo 1953, n. 756; 6 ottobre 1953, n. 1080; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 739; 26 ottobre 1954, n. 1294 e 11 aprile 1955, n. 625;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

10) Storia delle dottrine politiche;
11) Esegesi delle fonti del diritto romano;
12) Papirologia giuridica.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

5) Demografia;
6) Storia delle istituzioni politiche;
7) Teoria generale del diritto.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario per le scienze giuridiche e politiche, che ha lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Il Seminario comprende tre istituti: di diritto pubblico, di diritto privato, di storia e filosofia del diritto, di cui fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente, delle materie pubblicistiche, privatistiche e storico-filosofiche ».

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica; esso elegge per un triennio, nel proprio seno, un direttore con facoltà di conferma. Lo stesso Consiglio elegge anche per un triennio i direttori dei tre istituti ».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« Nella seconda metà di novembre i professori, che intendano partecipare ai lavori del Seminario, secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dai direttori degli Istituti e in accordo con il direttore del Seminario, a presentare il programma dei loro corsi e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte ».

Gli articoli 40 e 41 — concernenti l'ordinamento dell'Istituto di studi per la riforma sociale — sono sostituiti dal seguente:

Art. 40. — « Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso altresì l'Istituto di studi per la riforma sociale, che ha lo scopo di promuovere studi e ricerche intorno ai problemi della organizzazione giuridica ed economica dello Stato.

Per raggiungere questi fini, l'Istituto:

a) cura la formazione e l'accrescimento del materiale scientifico già in dotazione dell'ex scuola di scienze corporative;

b) organizza corsi di conferenze e lezioni su particolari problemi della cultura e dell'esperienza giuridico-politica del nostro tempo con la partecipazione dei professori della Facoltà di Pisa e di altre Facoltà italiane e straniere;

c) istituisce premi per i migliori lavori su temi proposti dal Consiglio dell'Istituto.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto di studi per la riforma sociale è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica. Esso elegge, nel proprio seno, per un triennio un direttore con facoltà di conferma ».

Art. 41 (già 38). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « filologia umanistica ».

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: « radioattività ».

L'art. 103 è sostituito dal seguente:

« Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi indicati a fianco di ciascun corso medesimo:

costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata alle macchine); costruzioni di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata alle macchine); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia, scienza delle costruzioni); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (scienza delle costruzioni, idraulica); costruzioni di ponti (scienza delle costruzioni); chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata); tecnica ed economia dei trasporti (meccanica applicata alle macchine, macchine); chimica fisica (chimica applicata); impianti industriali chimici (chimica industriale); elettrochimica (elettrotecnica); metallurgia e metallografia (chimica applicata e tecnologie generali) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 910.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1934, n. 2081; 5 settembre 1942, n. 1739; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1458 e con decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1227 e 4 febbraio 1955, n. 134;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del predetto Istituto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19 relativo alla propedeuticità degli esami tra gli insegnamenti del corso di laurea in discipline nautiche « sezione nautica », dopo l'ultimo comma aggiungere la dizione: « nè quello di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche ove non abbia superato quello di elettrotecnica applicata alla nave ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 911.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743, 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137 e 15 luglio 1955, n. 759;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 611;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: « storia ed istituzioni musulmane ».

Dopo l'art. 20 sono aggiunti, con il conseguente spostamento nella numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della Facoltà di economia e commercio.

Facoltà di economia e commercio

Art. 21. — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 22. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto processuale civile;
5) Diritto internazionale;
6) Diritto costituzionale regionale;
7) Demografia;
8) Economia dei trasporti;
9) Tecnica del commercio internazionale;
10) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
11) Economia montana e forestale.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 23. — Per gli esami deve essere osservato il seguente ordine di precedenza:

1) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto industriale, di diritto del lavoro, di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di diritto processuale civile, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

2) l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, di scienza delle finanze e diritto finanziario;

3) gli esami di economia politica (1° corso) e di statistica (1° corso) devono precedere quelli di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di economia e politica agraria;

4) l'esame di matematica generale deve precedere quello di statistica;

5) gli esami di ragioneria generale ed applicata, di matematica generale e di matematica finanziaria devono precedere quelli di tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale.

Art. 24. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema delle materie di insegnamento impartito a titolo ufficiale, escluse le lingue.

La scelta del tema deve essere approvata dal professore della materia e, per le materie complementari, anche dal preside della Facoltà.

L'esame di laurea consiste, inoltre, nella discussione di almeno una tesina, scelta dalla Commissione, fra due che il candidato è tenuto a presentare in materie diverse da quella in cui ha svolto la tesi, e su temi approvati dai professori delle materie stesse.

Art. 25. — I laureati e diplomati di altre Facoltà forniti del titolo di studi medi richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio, possono essere inscritti ad un anno di corso superiore al primo.

Il rettore su parere conforme della Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il raggiungimento della laurea o diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina caso per caso l'anno di corso a cui gli aspiranti possono essere ammessi e gli insegnamenti che debbono essere seguiti e che debbono fornire oggetto di esame.

Art. 26. — Alla Facoltà sono annessi i seguenti Istituti:

1) Istituto economico-statistico;
2) Istituto giuridico;
3) Istituto merceologico;
4) Istituto di ragioneria e tecnica aziendale.

Art. 54 (già 48). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « entomologia ».

Gli articoli da 89 a 91 (già da 83 a 85), concernenti l'ordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 89. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con sede presso la clinica ostetrica di questa Università e con un massimo di iscritti nell'intero corso di 32.

Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno della scuola superino il numero compatibile con quanto disposto nel precedente comma, l'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli e per esami; questi vertono su una prova scritta su argomento di natura medico-chirurgico generale con attinenza alla specialità, prova valevole per la scelta, insieme alla valutazione dei titoli dei candidati, da ammettersi per deliberazione del Consiglio della scuola.

Art. 90. — La durata dei corsi è di anni quattro.

Art. 91. — Le materie d'insegnamento e la loro distribuzione nei vari anni del corso, sono le seguenti:

1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);

2) Anatomia normale dell'apparato genitale muliebre (1° corso);

3) Puericoltura pre e post-natale (1° corso);

4) Fisiologia della generazione (1° e 2° corso);

5) Anatomia patologica dell'apparato genitale muliebre (1° e 2° corso);

6) Urologia ostetrica e ginecologica (3° corso);

7) Roentgendiagnostica, roentgenterapia e radioterapia ostetrica e ginecologica (3° e 4° corso);

8) Ostetricia e ginecologia operativa (3° e 4° corso);

9) Ostetricia medico-legale e sociale (4° corso).

Alla fine del primo biennio gli esami verteranno su:

a) clinica ostetrica e ginecologica;

b) anatomia normale e patologia dell'apparato genitale muliebre;

c) fisiologia della generazione;

d) puericoltura pre e post-natale.

Alla fine del secondo biennio gli esami verteranno su:

a) clinica ostetrica e ginecologica;

b) urologia ostetrica e ginecologica;

c) roentgendiagnostica, roentgenterapia e radioterapia ostetrica e ginecologica;

d) ostetrica e ginecologica operativa;

e) ostetrica medico-legale e sociale.

Alla fine del 1° e 2° corso il direttore della scuola, con la collaborazione degli insegnanti delle rispettive discipline, si accerta, attraverso colloqui, del profitto conseguito dagli iscritti; questi non potranno passare all'anno successivo della scuola senza avere ottenuto l'idoneità dopo il colloquio sulle materie dell'anno in corso.

Art. 92 (già 86). — Il numero massimo degli iscritti ai tre corsi della scuola di specializzazione in medicina del lavoro è elevato da dodici a venticinque.

Art. 105 (già 99). — Il numero massimo degli iscritti all'intero corso della scuola di specializzazione in radiologia è elevato da otto a ventidue.

Art. 107 (già 101). — Il numero massimo degli iscritti ai tre corsi della scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria è elevato da nove a venti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 912.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, numero 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, numero 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, numero 1222; 12 maggio 1953, n. 549; 26 aprile 1954, numero 740; 4 febbraio 1955, n. 125 e 19 luglio 1955, n. 763;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

« Sociologia;

Diritto pubblico comparato;

Elementi di ragioneria e contabilità aziendale ».

Dall'elenco degli insegnamenti complementari dello stesso corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi quelli di demografia generale e di diritto coloniale.

Art. 16. — Agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di « istituzioni di diritto privato », sono aggiunti quelli di « diritto processuale civile », « diritto penale », « procedura penale » e « diritto internazionale »; agli insegnamenti, i cui esami non possono essere sostenuti se prima non sia stato superato l'esame di « diritto costituzionale », sono aggiunti quelli di « diritto processuale civile », « diritto penale » e « procedura penale ».

Art. 19. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Tutti gli insegnamenti della Facoltà sono integrati da corsi di esercitazioni da tenersi negli Istituti annessi alle singole cattedre ».

Art. 20. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Qualora non tutti gli insegnamenti dispongano di un

Istituto autonomo, la Direzione dell'istituto che serve a più insegnamenti è tenuta dal professore di ruolo più anziano ».

Art. 21. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato almeno quattro Istituti, partecipando per almeno un anno alle esercitazioni ivi tenute ».

Art. 22. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « Sono ammessi agli Istituti gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, previo pagamento di un contributo stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà ».

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Scienza dell'alimentazione ».

Art. 51. — E' così modificato nella parte riguardante le modalità dell'esame di laurea in chimica:

Laurea in chimica:

1) una prova pratica di analisi chimica qualitativa;

2) una prova pratica di analisi chimica quantitativa;

3) un colloquio orale di cultura chimica, vertente su concetti fondamentali delle seguenti materie: chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica fisica;

4) discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche;

5) discussione di un argomento orale liberamente scelto in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 913.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, numero 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « semeiotica chirurgica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 47. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1955.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Osorno alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Valparaiso (Cile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, numero 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Osorno alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Valparaiso (Cile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BADINI CONFALONIERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1955
Registro n. 63, foglio n. 289. — FIORE

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1955.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale ed il primo e secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ancona, approvati rispettivamente con regi decreti 20 dicembre 1900, n. 7900, 7 aprile 1904, n. 2197 e 19 aprile 1934, n. 578;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Ancona;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Ancona;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ancona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 ottobre 1955

Il Ministro: ROMITA

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ancona

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
140	Pozzo di via Torre	—	Offagna	Limitatamente ad una zona corrispondente al raggio di Km. 1 dal pozzo Il pozzo è situato in via Torre di Offagna, in proprietà Mazzetti Maria Giulia distinto al catasto alla sezione unica, foglio VIII, particella 234, comune di Offagna.
141	Pozzi in località Gaggiotti	—	Id.	Limitatamente ad una zona di raggio di Km. 1 dal pozzo a Nord. I due pozzi sono situati in località Gaggiotti di Offagna proprietà don Mario Fazi distinta in catasto alla Sezione unica, foglio VII, nn. 185 e 224, comuni di Offagna.
142	Pozzi in località Bettolelle	—	Senigallia	Limitatamente ad una zona distante Km. 0,50 dalla linea di perimetro che unisce i 5 pozzi I 5 pozzi sono situati in località Bettolelle di Senigallia in proprietà della ditta Arturo Romagnoli, distinta a catasto alla sezione H, foglio VI, n. 8, nell'angolo compreso fra la strada provinciale Arceviese e la strada di Brugnetto.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
143	Sorgenti in località Cupo	—	Fabriano	Limitatamente alla sorgente La sorgente è sita in proprietà Agabiti-Rossi Ugo, distinta in catasto alla sezione *T*, foglio IV, n. 147, comune di Fabriano.
144	Fosso di Trocchetti	Esino	Id.	Per tutto il suo corso Fosso scorrente tra la frazione Trocchetti e le Case Lunghe in comune di Fabriano.
145	Rio Paterno	Giano	Id.	Da un Km. a monte dell'abitato di Paterno alla strada Collamato-Fabriano Già incluso nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ancona, al n. 61 per il tratto dallo sbocco nel Giano alla strada Commalato-Fabriano.
146	Pozzi in località Borgo Loreto di Castelplanio	—	Castelplanio	Limitatamente ad una zona del raggio di Km. 0,50 dal pozzo a Nord. I pozzi sono situati in località Borgo Loreto di Castelplanio in proprietà Zucchi Colonia Socci, distinta in catasto alla sezione *A*, foglio VII, particella 66-68, comune di Castelplanio.
147	Sorgenti di Valleremita	—	Fabriano	Limitatamente alle due sorgenti Le sorgenti sono situate in località Valleremita del comune di Fabriano in proprietà degli Istituti riuniti di beneficenza, distinta in catasto, alla sezione *N*, foglio VI, n. 59 e n. 35.
148	Sorgente in contrada Panocchia	—	Mergo	Limitatamente alla sorgente La sorgente è situata in contrada Panocchia del comune di Mergo su fondo inscritto a catasto, alla sezione unica, foglio II, nn. 26-28 di proprietà Sif. Felcini Pacifico.

Roma, addì 4 ottobre 1955

Visto: *il Ministro*: ROMITA

(5441)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Belluno n. 10882 in data 3 giugno 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dall'O' Giovanni, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto deceduto, con il sig. Tona Luigi della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dall'O' Giovanni è sostituito con il sig. Tona Luigi, quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani n. 7115 in data 4 aprile 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Malzanni Vincenzo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori), con il geometra Malzanni Giovanni della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Malzanni Vincenzo è sostituito con il geometra Malzanni Giovanni, quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di «chimica agraria» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5567)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1955 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 131), è stata determinata in L. 114.924.133 (lire centoquattordicimilioninovecentoventiquattromilacentotrentatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cutro (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 1839.97.20, espropriati nei confronti della ditta S.C.I.O.V.I.E. (Società per azioni Imprese e Lavori Agricoli «S.I.L.A.») con sede in Roma e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1950, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 114.920.000 (lire centoquattordicimilioninovecentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5488)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sommaruga & Mazzucchelli, già esercente in Cassano Magnago, via Trento n. 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 49-VA.

(5490)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Colombo Leonardo & Turri Attilio, già esercente in Gallarate, Corso Sempione n. 74.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 38-VA.

(5491)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervicati ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1955, registro n. 20 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cervicati (Cosenza), di un mutuo di lire 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1954.

(5550)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo

Con decreto Ministeriale 12 ottobre 1955, n. 2873, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo, approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1951, è prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(5419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1963

Si notifica che il giorno 15 novembre 1955, dopo le ore 10, e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª 1963 alla 20ª 1963) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° gennaio 1963, emesso in base alle leggi 16 ottobre 1953, n. 799, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(5494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 21 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,78	624,78	624,77	624,70	624,79	624,77	624,77	624,78	624,78
$ Can.	625,12	624,50	624,50	624,875	624,70	625 —	624,875	624,875	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,78	145,77	145,77	145,78	145,77	145,79	145,77	145,78	145,78	145,77
Kr. D.	90,85	90,82	90,85	90,815	90,72	90,85	90,78	90,81	90,83	90,60
Kr. N.	87,75	87,75	87,80	87,75	87,81	87,80	87,74	87,75	87,76	87,75
Kr. Sv.	121,70	121,69	121,70	121,69	121,66	121,65	121,705	121,69	121,706	121,60
Fol.	165,55	165,55	165,50	165,52	165,65	165,50	165,51	165,52	165,57	165,50
Fr. B.	12,59	12,5925	12,59	12,592	12,587	12,58	12,5885	12,592	12,592	12,58
Fr. Fr.	179,05	178,78	178,95	178,85	178,95	179,05	178,875	178,85	178,70	178,80
Fr. Sv. acc.	143,77	143,75	143,68	143,73	143,70	143,70	143,70	143,73	143,77	143,77
Lst.	1754,50	1754,375	1755 —	1754,375	1754 —	1754,55	1754,375	1750,37	1754,50	1754,25
Dm. occ.	149,75	149,67	149,72	149,70	149,65	149,70	149,66	149,70	149,725	149,25

Media dei titoli del 21 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	59,875
Id. 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,275
Id. 5 % 1936	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1955

1 dollaro USA	624,77
1 dollaro Can.	624,875
1 Fr. Sv. lib.	145,775
1 Kr. Dan.	90,797
1 Kr. Norv.	87,745
1 Kr. Sv.	121,697
1 Fol.	165,515
1 Fr. bel.	12,59
100 Fr. Fr	178,862
1 Fr. Sv. acc.	143,715
1 Lst.	1754,375
1 Marco ger.	149,68

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 22 luglio 1955, n. 10942, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:
Mazzei prof. Mario, docente in igiene;
Ricca prof. Bruno, docente in chimica;
D'Agostino prof. Oscar, dell'Istituto superiore di sanità;
Meduri dott. Pasquale, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

Segretario:
Musumeci dott. Nunzio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5428)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 10 marzo 1955, n. 3279, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Rossi dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:
Sica dott. Mario, ispettore generale medico;
Bossa prof. Guido, docente in clinica medica dell'Università di Napoli;
Volpe prof. Carlo, docente in ostetricia e ginecologia;
Guerrisi prof. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Onorati dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5508)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 23 maggio 1954, n. 24.444, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente:
Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Di Marco prof. Ignazio, docente in patologia medica;
Brancati prof. Raffaele, docente in clinica chirurgica;
Badalà dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Condorelli dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5509)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 30 dicembre 1954, n. 77823, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Martorana prof. Ferdinando, medico provinciale;
Volterrà prof. Mario, primario medico dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze;
Severi prof. Antonio, docente in clinica chirurgica;
Pratesi dott. Riccardo, medico condotto.

Segretario:

Assennato dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5510)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di scuole ed istituti di istruzione secondaria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Veduto il decreto interministeriale 2 dicembre 1954, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno scolastico 1955-56 borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a L. 500 milioni così suddivisa:

a) L. 263.500.000 da destinare a borse di studio per alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L. 60.000 per gli alunni residenti o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola e di L. 30.000 per gli alunni residenti con la famiglia nello stesso Comune in cui ha sede la scuola;

b) L. 236.500.000 da destinare a borse di studio per alunni di licei-ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali, e scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di L. 100.000 per gli alunni residenti o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola e di L. 70.000 per gli alunni residenti nello stesso Comune in cui ha sede la scuola.

L'assegnazione delle borse avrà luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2. Nella tabella annessa al presente decreto è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole ad indirizzo tecnico dovrà essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata in ciascuna Provincia per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli istituti ad indirizzo tecnico dovrà invece essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata nella Provincia per le borse di studio degli alunni degli istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle scuole e degli istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nella prima sessione dell'anno scolastico 1954-55 il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di educazione fisica e quello di condotta non sono computabili ai fini della media;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, dovrà presentare al capo dell'istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) cartella di pagamento dell'imposta di famiglia relativa all'anno 1955. Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta tale condizione dovrà essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate dovranno pervenire agli istituti frequentati dai concorrenti entro il 21 novembre 1955.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice dopo aver accertato nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2 compilerà, per ognuno dei due gruppi di concorrenti, la relativa graduatoria, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta.

Nei casi di grave indigenza la Commissione potrà assegnare sino ad un massimo di tre punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito fra due o più concorrenti la Commissione darà la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio o, in mancanza di tale requisito, a colui che a suo giudizio presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguiti, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente un maggior numero di figli a carico.

L'aggiudicazione delle borse sarà disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di istituti o scuole. Le borse saranno conferite nella misura di L. 30.000 o L. 60.000 per le scuole di primo grado, e di L. 70.000 o L. 100.000 per le scuole di secondo grado, secondo che si verifichi o meno la coincidenza della residenza dell'alunno o della sua famiglia nello stesso Comune in cui ha sede la scuola frequentata.

Art. 5.

Ciascuna borsa sarà erogata in due rate di eguale misura, una entro il 10 gennaio 1956 e l'altra entro il 31 marzo 1956.

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure abbandoni gli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1955

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1955
Registro n. 52, *foglio n.* 252

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di L. 500.000.000 stabilito dall'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie, scuole di avviam. prof., scuole tecniche, scuole profess. femminili	Somma assegnata per borse di studio per alunni di licei-ginnasi, licei scient., ist. mag. istituti tecnici, ist. prof., scuole di mag. prof. per la donna
Agrigento	2.520.000	1.800.000
Alessandria	2.220.000	1.900.000
Ancona	1.980.000	2.100.000
Aosta	360.000	200.000
Aquila	1.980.000	2.500.000
Arezzo	1.620.000	1.000.000
Ascoli Piceno	1.920.000	2.300.000
Asti	720.000	500.000
Avellino	2.580.000	1.400.000
Bari	8.580.000	8.000.000
Belluno	660.000	500.000
Benevento	2.100.000	2.100.000
Bergamo	2.340.000	2.100.000
Bologna	4.500.000	4.300.000
Bolzano	1.740.000	1.000.000
Brescia	3.120.000	2.100.000
Brindisi	1.740.000	1.500.000
Cagliari	4.380.000	3.800.000
Caltanissetta	1.380.000	1.100.000
Campobasso	2.040.000	1.700.000
Caserta	4.140.000	3.500.000
Catania	5.280.000	6.600.000
Catanzaro	3.000.000	3.700.000
Chieti	2.340.000	2.400.000
Como	2.160.000	1.300.000
Cosenza	3.480.000	2.800.000
Cremona	1.560.000	1.200.000
Cuneo	1.560.000	1.400.000
Enna	840.000	700.000
Ferrara	1.800.000	1.400.000
Firenze	4.800.000	4.000.000
Foggia	3.780.000	4.000.000
Forlì	2.580.000	2.600.000
Frosinone	2.580.000	2.200.000
Genova	6.300.000	5.500.000
Gorizia	1.440.000	800.000
Grosseto	720.000	500.000
Imperia	960.000	800.000
Latina	1.860.000	1.500.000
La Spezia	1.620.000	1.300.000
Lecce	3.300.000	3.700.000
Livorno	2.040.000	1.700.000
Lucca	1.800.000	1.200.000
Macerata	1.380.000	1.300.000
Mantova	1.560.000	1.000.000
Massa	1.080.000	1.100.000
Matera	1.140.000	700.000
Messina	3.960.000	4.900.000
Milano	17.220.000	13.100.000
Modena	2.460.000	2.100.000
Napoli	18.480.000	17.900.000
Novara	1.920.000	1.800.000
Nuoro	1.020.000	800.000
Padova	2.640.000	2.600.000
Palermo	4.000.000	7.900.000
Parma	1.860.000	1.500.000
Pavia	1.980.000	1.500.000
Perugia	2.460.000	2.300.000
Pesaro	1.260.000	1.500.000
Pescara	1.800.000	2.300.000
Piacenza	1.380.000	1.100.000
Pisa	1.560.000	1.400.000
Pistoia	900.000	600.000
Potenza	1.680.000	1.400.000
Ragusa	1.860.000	1.600.000
Ravenna	1.620.000	1.200.000
Reggio Calabria	3.300.000	3.800.000
Reggio Emilia	1.620.000	1.300.000
Rieti	600.000	400.000
Roma	20.460.000	19.000.000
Rovigo	1.080.000	1.100.000
Salerno	5.700.000	5.300.000
Siena	1.140.000	1.200.000
Sassari	2.280.000	1.800.000
Savona	1.500.000	1.100.000
Siracusa	2.280.000	1.800.000
Sondrio	600.000	400.000
Taranto	3.240.000	2.700.000
Teramo	1.500.000	1.100.000
Terni	1.140.000	1.200.000
Torino	8.100.000	6.600.000
Trapani	2.280.000	2.900.000
Trento	1.800.000	1.100.000
Treviso	2.400.000	1.900.000
Trieste	2.400.000	2.000.000
Udine	3.300.000	2.200.000
Varese	2.400.000	1.800.000
Venezia	3.240.000	2.000.000
Vercelli	1.560.000	1.200.000
Verona	2.820.000	2.000.000
Vicenza	2.220.000	1.600.000
Viterbo	900.000	700.000

(5496)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di consigliere statistico (gruppo A, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1955, registro Tesoro n. 2, foglio n. 12, con il quale venne indetto il concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 1955, n. 20863/12463, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del detto concorso nei giorni 28, 29 e 31 ottobre 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere statistico (gruppo *A*, grado 8°) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 9 nei giorni 28, 29 e 31 ottobre 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1955
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 139. — GRIMALDI

(5568)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato - branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/36804 del 14 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 detti al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 36, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nell'unica sede di Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai n. 11) nei giorni 7 ed 8 novembre 1955.

Il successivo giorno 9 avrà luogo la prova facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove inizieranno alle ore 8 antimeridiane precise.

(5498)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato per la specialità « Minerari ».

Giusta il decreto Ministeriale n. 00/36805 del 14 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 detti al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 37, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nell'unica sede di Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (piazza Mastai, n. 11) nei giorni 10, 11 e 12 novembre 1955 con inizio alle ore 8 antimeridiane precise.

(5499)

Esito del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1954, con il quale è stato indetto il concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1954, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, dai quali risulta che nessuno dei concorrenti, che hanno sostenuto le prove scritte e pratiche, ha conseguito l'ammissione alla prova orale per non aver raggiunto la votazione complessiva di sette decimi, con non meno di sei decimi per ciascuna prova pratica e scritta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni di esame svolte dalla Commissione esaminatrice sopradetta;

Decreta:

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, dichiarandosi lo stesso definito con esito negativo per difetto di candidati idonei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1955
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 116. — BENNATI

(5543)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 marzo 1955, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria le otto condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Preso atto della lettera del 26 settembre 1955, con la quale il dott. Rossi Luciano, vincitore della terza condotta medica di Villa Minozzo, ha rinunciato al posto attribuitogli:

Ritenuto necessario attribuire la predetta terza condotta di Villa Minozzo rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luppi Ugo è dichiarato vincitore della terza condotta medica di Villa Minozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 6 ottobre 1955

Il prefetto: NICOSIA

(5404)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.